



Federazione Regionale dei  
Dottori Agronomi  
e Dottori Forestali della Puglia

Bari, 7 maggio 2015  
Prot. Reg/Urb/1/769

Preg. mo Ministro dei Beni  
e delle attività Culturali  
**On.le Dario Franceschini**  
Via del Collegio Romano, 27  
00186 Roma

Preg. mo Presidente del Consiglio  
della Regione Puglia  
**Dott. Onofrio Introna**  
Via Capruzzi, 212  
70100 Bari

Preg.mo Assessore Regionale  
alla Qualità del Territorio  
**Prof.ssa Angela Barbanente**  
Via Gentile, 52  
7026 Bari

Preg.mo Presidente CNAPPC  
**Arch. Leopoldo Freyrie**  
Via Santa Maria dell'Anima, 10  
00186 Roma

Preg.mo Presidente CNI  
**Ing. Armando Zambrano**  
Via IV Novembre, 114  
00187 Roma

Preg.mo Presidente Consiglio Nazionale dei Geologi  
**Dott. Gian Vito Graziano**  
Via Vittoria Colonna, 40  
00193 Roma

Preg.mo Presidente Consiglio Nazionale dei Dottori  
Agronomi e dei Dottori Forestali  
**Dott. Andrea Sisti**  
Via Po, 22  
00198 Roma

Preg.mo Presidente Ordine Nazionale dei Biologi  
**Dott. Ermanno Calcatelli**  
Via Icilio, 7  
00153 Roma

**Oggetto:** Commissioni locali per il Paesaggio nei Comuni della Regione Puglia e relativa composizione alla luce delle modifiche ed integrazioni introdotte dalla L. R. 10.4.2015, n.19. **Segnalazione urgente.**

Preg.mi,

con la presente ci permettiamo di sottoporre alla Vostra attenzione i notevoli profili di criticità, relativi alla vicenda in oggetto, venuti a determinarsi in Puglia a seguito delle modifiche ed integrazioni alla L.R. n. 20 del 2009 introdotte dalla L.R. 10.4.2015, n.19, con specifico riferimento alle Commissioni Locali per il Paesaggio.

Si rammenta che le Commissioni locali sono state istituite con l'art. 148 del D.lgs. n. 42/2004; il secondo comma di tale disposizione prevede espressamente che "Le commissioni sono composte da soggetti con particolare, pluriennale e qualificata esperienza nella tutela del paesaggio".



Federazione Regionale dei  
Dottori Agronomi  
e Dottori Forestali della Puglia

In attuazione della norma statale, la Regione Puglia ha adottato la L.R. 15.10.2009, n. 20; in particolare, nella sua versione originale, l'art. 8 prevedeva: "1. *Gli enti delegati al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica istituiscono, preferibilmente in forma associata, la commissione locale per il paesaggio a norma dell'articolo 148 del d.lgs. 42/2004 che esprime parere nel procedimento di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica.* **2. Le commissioni per il paesaggio sono composte da soggetti con particolare, pluriennale e qualificata esperienza nella tutela del paesaggio. In particolare ne fanno parte esperti in possesso di diploma di laurea attinente alla tutela paesaggistica, alla storia dell'arte e dell'architettura, al restauro, al recupero e al riuso dei beni architettonici e culturali, alla progettazione urbanistica e ambientale, alla pianificazione territoriale, alle scienze agrarie o forestali e alla gestione del patrimonio naturale** **3. I componenti di ciascuna commissione, in numero minimo di tre, devono rappresentare la pluralità delle competenze elencate al comma 2.** Essi durano in carica per un periodo non superiore a cinque anni. **Il mandato è rinnovabile una sola volta.** Ai lavori della commissione partecipa il responsabile dell'ufficio cui è demandato il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica senza diritto di voto. [...]"

Successivamente all'emanazione di tale normativa, con l'intento di chiarire e specificare i requisiti richiesti per i componenti delle predette Commissioni, la Deliberazione di Giunta regionale 24.11.2009, n. 2273 ha precisato (all'art. 2 dell'Allegato A) che i componenti di ciascuna commissione debbono rappresentare la pluralità delle competenze indicate dall'art. 8 L.R. n. 20/2009, "Considerato che la valutazione di compatibilità e conformità paesaggistica degli interventi richiesta dal Codice rende necessarie competenze **interdisciplinari** in ragione della accezione ampia della nozione di paesaggio dallo stesso Codice assunta, (...) il comma 3 dell'art. 8 della L.R. n. 20/2009 prevede che i componenti di ciascuna commissione devono rappresentare le pluralità delle competenze previste, le quali possono essere schematicamente raggruppate in competenze inerenti rispettivamente alle discipline dell'ingegneria e dell'architettura (con particolare riguardo alla progettazione del restauro, recupero, riuso dei beni architettonici e culturali, alla pianificazione del territorio a orientamento ambientale), alle discipline storico artistiche (con particolare riguardo ai beni culturali, all'archeologia, alla storia del territorio), alle discipline delle scienze della terra (con particolare riguardo alla geologia e geomorfologia), biologiche (con particolare riguardo alla botanica e all'ecologia) agrarie e forestali.

Da ultimo, la L.R. Puglia n. 19/2015 ha modificato l'art. 8 della L.R. n. 20/2009 disponendo invece che: "... 2. **La Commissione è composta da almeno tre e non più di cinque membri selezionati dall'ente delegato a seguito di avviso pubblico, anche attraverso short list, tra soggetti in possesso di specializzazione universitaria ed esperienza almeno biennale in materie attinenti alla tutela paesaggistica, alla storia dell'arte e dell'architettura, alla pianificazione territoriale, all'archeologia e alle scienze agrarie o forestali. La Commissione composta da un numero di membri superiore a tre può includere anche una figura professionale priva di titolo di studio universitario purché sia documentata l'esperienza almeno quinquennale in dette materie e sia iscritta a un albo professionale**".

Così ricostruito il quadro normativo inerente la vicenda in oggetto, gli scriventi Ordini professionali regionali degli ingegneri, degli architetti, dei geologi, dei biologi e dei dottori agronomi e dottori forestali si vedono chiamati ad esprimere il proprio forte dissenso rispetto alle modifiche introdotte dalla richiamata L.R. n. 19/2015, infatti, si rivelano del tutto illegittime sotto molteplici profili, oltre che gravemente lesive della professionalità degli iscritti.

Anzitutto, si esprime la più viva contrarietà rispetto all'inclusione, operata dalla L.R. n. 19/2015, sia pur per la sola ipotesi (art. 8 comma 2) in cui la commissione sia composta da un numero di membri superiore a quello minimo di tre, di una "figura professionale priva di titolo di studio universitario" tra i componenti la Commissione.

Ciò non è conforme al dettato di cui all'art. 148 co. 2 del citato Codice dei Beni culturali, a norma del quale si richiede per i componenti la Commissione una "particolare, pluriennale e qualificata esperienza nella tutela del paesaggio" e quindi sfiora le competenze legislative regionali in subjecta materia.

Fermo restando il rispetto per la professionalità di ciascuno, infatti, la novella sembra non tenere in debita considerazione la circostanza per cui le attività attribuite alla Commissione locale si connotano per una elevata complessità, tale da presupporre una notevole competenza dei componenti e **tale da rendere (quantomeno!) irragionevole l'inserimento di figure professionali prive di titolo di studio universitario.**

In relazione a ciò, si ricorda che la DGR del 2009, nella premessa, evidenziava il ruolo della commissione locale per il Paesaggio come fondamentale "alle Commissioni locali per il paesaggio è attribuito un **ruolo fondamentale** all'interno del procedimento autorizzatorio in materia di tutela del paesaggio, in quanto il parere espresso costituisce una valutazione paesaggistica delle trasformazioni proposte **altamente qualificata dal punto di vista tecnico-scientifico**, oltre ad avere natura ed effetti diversi e separati rispetto alla valutazione edilizio-urbanistica



Federazione Regionale dei  
Dottori Agronomi  
e Dottori Forestali della Puglia

*delle trasformazioni medesime, dando un forte peso alle competenze che tale organo deve possedere ai fini di una corretta valutazione degli interventi in materia di Paesaggio.*

La delicatezza e l'importanza del ruolo della commissione si evincono soprattutto al successivo nell'art. 2 dell'Allegato A, commi 1 e 2, che recitano:

*“I componenti devono essere scelti tra i tecnici esterni all'amministrazione e comunque non facenti parte dello Sportello unico per l'edilizia, che siano in possesso di **diploma di universitario** attinente ad una delle materie indicate dalla legge. La scelta dei componenti dovrà tenere in considerazione, altresì, dell'esperienza almeno triennale maturata nell'ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente, nelle specifiche materie.*

*Il possesso del titolo di studio e l'esperienza maturata dovranno risultare dal curriculum individuale allegato alla candidatura presentata. Tale curriculum potrà, altresì, dar conto di eventuali ulteriori esperienze professionali, della partecipazione a corsi di formazione, master, iscrizione in ordini professionali attinenti alla tutela e valorizzazione del paesaggio.”*

Si rafforza, pertanto, la necessità di reperire all'interno delle commissioni figure altamente professionali con titolo universitario (requisito minimo) supportato da ulteriori esperienze professionali e formative che danno conto degli elevati profili richiesti ai componenti delle commissioni.

D'altro canto, a dispetto della possibilità di inclusione di figure non laureate, da ultimo introdotta, è da segnalare che anche le CLP formate da 5 componenti (numero massimo previsto dalla precedente LR) nella valutazione di interventi complessi che abbracciano la più vasta accezione del Paesaggio, hanno talvolta difficoltà ad esprimere pareri esaustivi per mancanza di una o più competenze esplicitate nella più volte circolare n. 2273 del 24.11.2009.

Tale inclusione, dunque, si manifesta tanto illegittima – essendo adottata in contrasto con la normativa vigente in tema di attribuzioni e competenze professionali (DPR n. 328/2001), quanto illogica ed inopportuna.


Più in particolare, poi, si aggiunga che all'esito di un semplice confronto fra il previgente testo dell'art. 8 cit. e quello novellato dalla L.R. n. 19/2015, emerge che tra le categorie di esperti ivi indicate non v'è più menzione di quelli **“in possesso di diploma di laurea attinente la progettazione ambientale e quella relativa alla gestione del patrimonio naturale”** le cui competenze sono peculiari dell'area delle Scienze della Terra”.

A tal proposito, si evidenzia che, ai sensi dell'art. 41 del DPR 5.6.2001, n. 328, formano (tra l'altro) oggetto dell'attività professionale del Geologo proprio le attività relative alla **“progettazione ambientale”**.

Ebbene, l'aver espunto il richiamo alle attività relative alla **“progettazione ambientale e gestione del patrimonio naturale”** dalla nuova formulazione dell'art. 8 cit. si pone in stridente contrasto con le disposizioni statali che attribuiscono numerose competenze ai geologi in tema di paesaggio e vanificano lo sforzo compiuto con la DGR 24.11.2009, n. 2273, dal momento che la novella normativa finisce con il determinare la sostanziale scomparsa delle **“discipline delle scienze della terra”** dal novero delle competenze richieste ai componenti di una Commissione locale.

Oltretutto non prendere in considerazioni questo tipo di competenze significherebbe, a nostro avviso, limitare sensibilmente il significato di Paesaggio, come invece universalmente riconosciuto dalla Convenzione Europea del Paesaggio (il Paesaggio è una determinata parte di territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni), mettendo a rischio la buona applicazione del PPTR appena approvato in Puglia.

La scarsa considerazione data alle competenze delle Scienze della Terra all'interno delle CLP denota anche una grave disattenzione verso le peculiarità idrogeomorfologiche (gravine, campi di doline, territori costieri, quest'ultimi in forte criticità e pertanto sottoposti a numerosi interventi di protezione e salvaguardia in via di valutazione dalle CLP) che la Regione Puglia vanta in tutti gli ambiti paesaggistici individuati e fortemente valorizzate nel PPTR. Forti criticità s'innescerebbero anche nel funzionamento delle stesse commissioni, come supporto agli enti locali, nell'individuazione di elementi geologici e geomorfologici ricadenti negli UCP che dovessero essere meritevoli di tutela. “Gli Enti locali, in sede di adeguamento o formazione dei piani urbanistici di competenza, propongono l'individuazione di: a. ulteriori doline meritevoli di tutela e valorizzazione dal punto di vista paesaggistico cui si applica la disciplina prevista dalle presenti norme per i “Geositi”, gli “Inghiottitoi”, e i “Cordoni dunari”; b. ulteriori località, aree o territori in cui possa essere definibile un interesse geologico, geomorfologico, idrogeologico, paleontologico e pedologico, significativo della geodiversità della regione meritevoli di tutela e valorizzazione dal punto di vista paesaggistico cui si applica la disciplina prevista dalle presenti norme per i “Geositi”, gli “Inghiottitoi”, e i “Cordoni dunari” (art. Art. 52 Direttive per le componenti geomorfologiche).



Federazione Regionale dei  
Dottori Agronomi  
e Dottori Forestali della Puglia

Infine, ma non meno importante, è la riduzione a venti giorni del tempo che la CLP ha per esprimere il parere non vincolante. Pur non essendo chiaro da quando decorrono i venti giorni (si considera il giorno in cui viene trasmessa la pratica alla CLP), si considera tale termine perentorio in maniera del tutto ingiustificata, visto e considerato che l'amministrazione competente, entro quaranta giorni dalla ricezione dell'istanza, effettua gli accertamenti circa la conformità dell'intervento proposto (art. 146, co. 7 del Codice), il Soprintendente esprime il parere entro quarantacinque giorni (art. 146, comma 5 del Codice), mentre il Servizio Foreste della Regione Puglia, ai sensi del regolamento Regionale n. 9 dell'11 marzo 2015, recante "Norme per i terreni sottoposti a vincolo idrogeologico" impiega centoventi giorni per attività agricole e silvo pastorali, quarantacinque giorni per comunicazioni di inizio lavori per l'esercizio di attività agricole e silvo-pastorali, centoventi giorni per l'esercizio di attività edilizia, quarantacinque giorni per comunicazioni di inizio lavori per l'esercizio dell'attività edilizia.

Per tutti motivi dianzi esposti, dunque, si invita la Regione a voler considerare l'opportunità di intervenire nuovamente sul testo normativo, modificandolo nel senso che precede.

Confidando inoltre, nella consueta sensibilità dell'Assessore in ordine alle problematiche concernenti il rispetto delle norme poste a presidio del territorio e del paesaggio, in attesa di un cortese riscontro si porgono cordiali saluti.

La presente viene trasmessa altresì al Ministero dei Beni Culturali per le valutazioni di propria competenza ivi inclusa l'opportunità di investire della questione il Consiglio dei Ministri, al fine dell'impugnazione della legge in questione innanzi alla Corte Costituzionale.

Si invitano i Consigli Nazionali ad assumere le iniziative che riterranno opportune per sostenere presso il governo l'impugnazione della legge in questione innanzi alla Corte Costituzionale

Ordine dei Geologi della Puglia  
Dott. Salvatore Valletta

Federazione Regionale degli Ordini degli  
Architetti PPC della Puglia  
Arch. Gaetano Centra

Consulta Regionale degli Ordini degli Ingegneri  
della Puglia  
Ing. Antonio Colaianni

Delegazione Puglia  
Ordine Nazionale dei Biologi  
Dott.ssa Maria Campanile

Federazione Regionale dei Dottori Agronomi  
e Dottori Forestali della Puglia  
Dott. Luigi Miele